

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 280

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 11 novembre 2024

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma, della Costituzione.

2. La Regione, in attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), tutela l'associazionismo e il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, ai fini del perseguimento dell'interesse della collettività alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità.

3. La Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), di seguito denominato Codice, che operano nell'ambito regionale.

4. La Regione riconosce e valorizza le formazioni sociali costituite in comitati, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalità giuridica, non qualificati come enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del Codice, nonché analoghe forme di associazionismo.

5. La Regione, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce la collaborazione fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 2
(Oggetto)

1. Nel rispetto del Codice, questa legge contiene disposizioni in materia di terzo settore e nello specifico:

- a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui al comma 1 dell'articolo 1;
- b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove gli enti del Terzo settore nel loro complesso;
- c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

Art. 3

(Disposizioni sull'esercizio delle funzioni amministrative e sull'amministrazione condivisa)

1. La Regione e i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionali e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all'articolo 17 del Codice e delle altre formazioni sociali di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso la co-programmazione e la co-progettazione quali forme di amministrazione condivisa.

3. Ai fini di questa legge, per amministrazione condivisa si intende un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell'articolo 55 del Codice.

4. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

5. Ai fini dell'attuazione di questa legge, la Giunta regionale adotta le linee guida a cui devono conformarsi gli enti locali, singoli e associati.

Art. 4

(Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Codice e per le finalità di cui all'articolo 1 sono enti del Terzo settore i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del medesimo Codice.

2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del Codice sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e nel rispetto delle normative regionali sulle specifiche attività di interesse generale.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato, senza fine di lucro, svolgono le attività di interesse generale di cui al comma 2, ancorché non iscritti al RUNTS.

4. Al volontariato sportivo, che attraverso associazioni e società dilettantistiche è impegnato nella organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nel territorio regionale, è attribuita la possibilità di partecipare, anche tramite le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione disciplinate da questa legge.

Art. 5

(Centro servizi per il volontariato e reti associative)

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3 riconoscono il ruolo del Centro servizi per il volontariato (CSV), accreditato ai sensi dell'articolo 61 del Codice e operante nelle Marche, e delle reti associative di cui all'articolo 41 del Codice.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'articolo 41 del Codice, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il CSV accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 61 del Codice.

Art. 6*(Consulta regionale del Terzo settore)*

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore, la Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, costituita dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con la seguente composizione:

- a) tre rappresentanti designati da ciascuna delle tre organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative che operano nel territorio regionale;
- b) tre rappresentanti designati da ciascuna delle tre associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative che operano nel territorio regionale;
- c) tre rappresentanti designati da ciascuna delle tre organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative che operano nel territorio regionale;
- d) un rappresentante designato dal Forum del Terzo settore delle Marche;
- e) un rappresentante designato dal Centro servizi per il volontariato di cui all'articolo 5;
- f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche);
- g) un rappresentante designato congiuntamente dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), con sede legale nelle Marche;
- h) un rappresentante nominato dal Presidente della Giunta regionale.

2. La rappresentatività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si evince dal maggior numero di iscritti.

3. La Consulta è costituita con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1 e può essere successivamente integrata.

4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato.

5. I membri della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla costituzione della nuova Consulta. Il Presidente della Consulta viene eletto fra i membri della medesima a maggioranza dei componenti.

6. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale di cui al comma 1.

7. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

Art. 7

(Compiti della Consulta regionale del Terzo settore)

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio-Assemblea legislativa regionale proposte in materia di Terzo settore;
- b) promuove ricerche e indagini sul Terzo settore nella regione;
- c) collabora alla verifica dello stato di attuazione di questa legge e monitora le attività svolte in collaborazione fra Terzo settore e pubbliche amministrazioni sul territorio regionale;
- d) promuove iniziative pubbliche per favorire la conoscenza delle finalità e delle opportunità offerte da questa legge;
- e) promuove, in collaborazione con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

Art. 8

(Co-programmazione)

1. Nel rispetto delle discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione nonché dell'autonomia regolamentare degli enti locali, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, promuovono e assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del Codice, in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui al

comma 1 dell'articolo 3, dei bisogni della comunità di riferimento nonché degli interventi necessari allo loro soddisfazione e delle modalità di realizzazione degli stessi tenendo conto delle risorse disponibili.

3. Ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 3 e, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisisce gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dagli altri soggetti del medesimo comma 1, elabora il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale e assume eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 9

(Procedimento di co-programmazione)

1. La co-programmazione, anche a seguito di istanza di parte, si attiva con l'atto di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Dell'atto di cui al comma 1 è pubblicato un avviso, nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinate le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti diversi dai medesimi enti, sempre che il relativo apporto sia essenziale e direttamente connesso con le finalità e l'oggetto dell'avviso. L'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 specifica altresì le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore.

4. Il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata dal responsabile del procedimento e trasmessa agli organi competenti per l'emanazione di eventuali atti e provvedimenti conseguenti.

5. Gli atti del procedimento sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto delle norme in materia di trasparenza.

6. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui a

questa legge, attuano quanto disposto da questo articolo nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

7. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 10

(Co-progettazione)

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 attivano, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del Codice, anche all'esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali. Gli enti del Terzo settore e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che concorrono alla realizzazione del progetto apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 è attribuita la titolarità delle scelte che viene esercitata attraverso:

- a) la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi;
- b) la definizione delle aree di intervento;
- c) la definizione delle caratteristiche essenziali e la durata del progetto.

4. Gli enti del Terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa statale, il contratto collettivo nazionale, in vigore per il settore oggetto dei servizi, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con le attività da espletare.

Art. 11

(Procedimento di co-progettazione)

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, avviano i procedimenti di co-progettazione anche su iniziativa di uno o più enti del Terzo

settore nel rispetto dei principi della legge 241/1990;

- b) i soggetti di cui alla lettera a) pubblicano un avviso in cui vengono indicate le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico; la durata del partenariato; le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori o finanziatori; i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione;
- c) l'avviso viene pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione, non inferiore a venti giorni, e al suo interno può essere prevista l'eventuale possibilità per l'amministrazione di attivare e promuovere forme di consultazione fra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;
- d) l'amministrazione procedente valuta la regolarità delle domande di partecipazione entro il termine stabilito dall'avviso e all'esito di tale valutazione attiva le sessioni di co-progettazione;
- e) le sessioni di co-progettazione, verbalizzate dal responsabile del procedimento, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
- f) i soggetti di cui alla lettera a) che hanno avviato la co-progettazione, insieme con gli enti del Terzo settore con cui intendono attivare il partenariato, in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 approvano l'atto nel quale sono contenuti gli esiti dell'attività di co-progettazione e l'impatto sociale riscontrato rispetto agli obiettivi dell'avviso.

3. Gli enti locali che scelgono di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui a questa legge, attuano le disposizioni dei commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Art. 12
(Convenzioni)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono stipulare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, convenzioni dirette allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato, secondo l'articolo 56 del Codice.

2. Le convenzioni possono prevedere solo il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese che questi abbiano effettivamente sostenuto e documentato.

3. Il rimborso spese, di cui al comma 2, avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

4. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 motivano tale aspetto con l'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

Art. 13
(Accesso al fondo sociale europeo)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 69 del Codice, nella fase di programmazione della destinazione del fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi nella regione.

Art. 14

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, ai sensi dell'articolo 70 del Codice, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, promuovono la pubblicità, anche in forma telematica, dei beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore.

3. Gli enti del Terzo settore possono richiedere ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, specifici beni mobili o immobili. Su tali richieste, i medesimi soggetti si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando, altresì, la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascun soggetto coinvolto.

Art. 15

(Concessione in comodato di beni immobili e mobili)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, ai sensi dell'articolo 71 del Codice, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 del Codice.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 nonché per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico dei soggetti procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

Art. 16

(Concessione di benefici e premialità)

1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, può assegnare premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgono enti del Terzo settore selezionati dai medesimi soggetti, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme incompatibili con questa legge.

Art. 18

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.